

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE

S.P.n. _____ Km _____

S.P.n. _____ Km _____

Intersezione: _____

Comune: _____

* * * * *

L'anno _____ (__) il giorno _____ (__) del mese di _____ presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Ancona, Via _____ , tra _____ nato a _____ il _____ , Dirigente del Servizio II - Gestione Viabilità del Dipartimento III, il quale agisce ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed il Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ ,

PREMESSO che:

- la Provincia con l'intento di procedere ad una sistemazione, valorizzazione e caratterizzazione di alcune intersezione stradali della rete viaria provinciale, ha scelto di interessare Comuni, Enti, Aziende, Società, Associazioni e soggetti privati per promuovere la qualità della realizzazione con l'obiettivo di contrassegnare ciascuna delle intersezioni in relazione alle peculiarità locali, riferimenti storico-culturali, ambientali e definizione artistica di pregio;
- con deliberazione di Giunta n. ____ del _____ è stato approvato il "*Disciplinare per la gestione del verde sulle intersezioni e pertinenze lungo la rete viaria provinciale*", che regola la gestione di tali aree ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (NCdS) e in attuazione del "*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona*", approvato con deliberazione di Consiglio n. 76 del 7/04/2009;
- con nota prot. n. _____ del _____ è stata richiesta alla Provincia da parte di _____ l'affidamento della gestione del verde dell'intersezione posta _____ e ricadente nel comune di _____, e contestualmente veniva trasmesso il "*Progetto di sistemazione e di valorizzazione*" e il "*Programma manutentivo minimo*" dell'area interessata;
- l'area in questione non risulta affidata o gestita da nessun soggetto, come risulta agli atti depositati presso la Provincia;
- con deliberazione di Giunta provinciale n. ____ del _____ è stato approvato il "*Progetto di sistemazione e di valorizzazione*" e il "*Programma manutentivo minimo*" di cui sopra, ritenendoli meritevoli per la valorizzazione dell'area in questione e conformi ai dettami e prescrizioni del *Disciplinare* sopra citato;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ , a seguito di avviso pubblico, si affidava la gestione dell'area in oggetto a _____ ;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono richiamate quale parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Provincia di Ancona affida a _____ che accetta, la manutenzione e gestione del verde posto nell'area dell'intersezione tra la S.P. n. _____ al Km _____ e la S.P. n. _____ al Km _____, ricadente nel territorio comunale di _____ secondo il rispetto della seguente elencazione documentale:

- del *"Disciplinare per la gestione del verde sulle intersezioni e pertinenze lungo la rete viaria provinciale"* approvato con deliberazione n. ____ del _____ e ritenuto parte integrante della presente convenzione;
- del *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* e il *"Programma manutentivo minimo"* approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. ____ del _____,

depositati agli atti della Provincia (di cui il rappresentante legale di _____ dichiara di essere a conoscenza) e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

2. La presente convenzione non comporta alcun impegno di spesa da parte della Provincia.

ART. 3 – ONERI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il gestore è responsabile di tutto quanto installato e/o posizionato nell'area d'intervento. Egli si impegna a conservare, nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, le aree interessate. Le aree stesse sono date in consegna al gestore con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della presente convenzione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente autorizzata dalla Provincia di Ancona.

2. Il gestore è responsabile delle alberature presenti sull'area dell'intervento delle quali assume la custodia.

3. Ai fini dell'utilizzo di acqua a scopo irriguo, il gestore si impegna a provvedere alle spese di posa del contatore, ove non esistente, intestandolo a proprio nome, nonché al pagamento delle spese di consumo per il periodo della durata della convenzione.

4. L'eventuale realizzazione di un impianto elettrico aggiuntivo rispetto a quello esistente sarà a carico del gestore, così come rimane a suo carico il pagamento della relativa utenza.

5. Il gestore dovrà consentire l'esecuzione di interventi di sistemazione o manutenzione d'impianti o servizi a cura della Provincia, del Comune interessato, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

6. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al NCdS, segnalando il cantiere temporaneo con le modalità indicate dalle vigenti normative in materia.

7. La Provincia, per mezzo di propri incaricati, esegue i sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari.

8. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione siano provocati danni alle alberate e/o alle strutture, il gestore deve provvedere al ripristino dei danni e/o alla

sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell' Ente.

9. La Provincia, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde e dell' allestimento realizzato sull' area in questione, riservandosi, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza di adeguati interventi dello stesso, di procedere al recesso della convenzione, senza che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.

10. La Provincia si riserva la facoltà di sciogliere il contratto qualora l' area non sia conservata nelle migliori condizioni manutentive e di gradimento, senza che al gestore sia dovuto alcun indennizzo.

11. Qualora sia abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, il contratto decade ed il gestore provvede a proprie spese ad eseguire le opere necessarie al ripristino.

12. Qualora fossero previsti spazi di allestimento nell' area in questione, questi saranno installati dal gestore secondo le prescrizioni indicate agli artt. 7 e 8 del *Disciplinare* sopra citato.

13. L' area interessata mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipulazione.

2. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori anni 5 (cinque) anni la scadenza della convenzione, previa richiesta del gestore, da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, e stipula di una nuova convenzione.

3. Alla scadenza della convenzione, alberi, arbusti, manufatti e quant'altro allocato sulle intersezioni e/o pertinenze stradali rimane di proprietà della Provincia, salvo quanto previsto al successivo comma.

4. E' facoltà della Provincia decidere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione e qualora lo ritenga opportuno, il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del gestore, da effettuarsi entro giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza o di rescissione della convenzione medesima.

5. E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto può essere risolto dalla Provincia o dal gestore, per motivate ragioni, con preavviso di 30 giorni.

2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata.

3. Il presente contratto è soggetto a risoluzione:

a) quando il gestore risulti inadempiente in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione e in particolare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, successivamente al richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.

b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o al gestore l'effettuazione dei suoi impegni.

4. Nel caso in cui, a causa dell'imperizia del gestore, l'area interessata dovesse subire dei danni, la Provincia si riserva, non solo la risoluzione del contratto, ma altresì la richiesta dei danni cagionati dallo stesso.

5. Le parti convengono che, in caso di contestazione da parte della Provincia, di eventuali inadempimenti da parte del gestore, le spazi di allestimento saranno immediatamente rimossi dal gestore ovvero dalla Provincia, con addebito delle spese a carico del gestore qualora non provvedesse direttamente.

6. La Provincia si riserva di valutare la richiesta e le motivazioni di rescissione del contratto da parte del gestore di cui ai precedenti punti e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, derivanti dal presente atto, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Sono a carico del gestore tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

ART. 8 – VALORE DEL CONTRATTO

Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che il valore preventivato dell'intervento per l'intera durata della gestione/ sponsorizzazione è stimato in € _____ al netto dell'IVA 20% di € _____ per un importo complessivo di € _____.

ART. 9 – REGIME FISCALE

Il gestore dovrà emettere alla Provincia regolare fattura pari a quanto indicato all'art. 8, assoggettando l'importo preventivato ad aliquota ordinaria

ART. 10 – PRIVACY

La Provincia, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 informa il gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del gestore tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, le imposte e tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa, nascenti dalle vigenti leggi.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso.

ART. 13 – RINVIO

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali, che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:

- per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia, in special modo al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia;
- al vigente *“Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona”*.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Ancona,

(Il rappresentante legale del soggetto gestore)

Il Dirigente del Servizio II Dipartimento III
(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)
